

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2005 del 19/04/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Caseificio Valsamoggia S.a.s. per impianto destinato ad attività di stoccaggio latte e di produzione e stagionatura di latticini, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2073 del 19/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Caseificio Valsamoggia S.a.s.** per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio latte e di produzione e stagionatura di latticini, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Caseificio Valsamoggia S.a.s. (C.F. e P.I. 04015020375) per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio latte e di produzione e stagionatura di latticini, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali del caseificio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **Caseificio Valsamoggia S.a.s.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società Caseificio Valsamoggia S.a.s. (C.F. e P.I. 04015020375) con sede legale e impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio, ha presentato, nella persona di Gianni Piombi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e di Monte San Pietro in data 21/01/2015 (Prot. n. 3019) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 4585 del 29/01/2015 (pratica. n. 104/15), pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 30/01/2015 al P.G. n. 11045, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, al Comune di Valsamoggia e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A.), la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La Città Metropolitana di Bologna con nota P.G. n. 18668 del 13/02/2015 ha comunicato la presa d'atto di avvio del procedimento di AUA in oggetto restando in attesa dei pareri dei Soggetti competenti.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 36131 del 15/07/2015, pervenuta agli della Città Metropolitana di Bologna in data 16/07/2015 al P.G. n. 90647, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- In data 01/01/2016 il procedimento di AUA è passato in carico ad ARPAE-SAC di Bologna ed è confluito nella **Pratica SINADOC 35972/2016**.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e dato atto che il Comune di Valsamoggia, all'interno del proprio parere, ha valutato anche la matrice impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilevando che per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE<sup>8</sup>**.

Bologna, data di redazione 19/04/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
 Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>8</sup> In quanto procedimento attivato presso la Città Metropolitana di Bologna per il quale non sono applicabili le disposizioni di cui alla deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
 della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CASEIFICIO VALSAMOGGIA S.A.S.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via di Vagno afferente al depuratore intercomunale di Bazzano classificato dal Comune di Valsamoggia (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.) “scarico di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche” provenienti dalle attività di stoccaggio latte e di produzione e stagionatura di latticini.

Nello stesso punto di scarico autorizzato, a valle del “pozzetto di prelievo con sifone” delle acque reflue industriali, confluiscono anche le acque reflue domestiche derivate dall’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari della società “L’Angolo del Formaggio S.n.c.” e le acque reflue domestiche derivate dall’abitazione posta al primo piano dello stabile, site entrambe in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio, sempre ammesse in pubblica fognatura.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico in acque superficiali (scolo Cassola a fregio di Via Cassola) di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 72266 del 19/06/2015, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico pervenuto agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 16/07/2015 al P.G. n. 90647. Il parere del Comune di Valsamoggia è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-SAC di Bologna e del Comune di Valsamoggia:**

- Relazione Tecnica e Planimetria Tav.1 allegate alla domanda di rilascio dell'AUA.

-----  
Pratica Sinadoc 35972/2016

Documento redatto in data 19/04/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

---

Spett.le      **SUAP**  
Piazza Berozzi 3  
Loc. Crespellano  
40053 VALSAMOGGIA  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Spett.le      **CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**SETTORE AMBIENTE – SERV. TUTELA AMBIENTALE**  
Via S. Felice n. 25  
40122 Bologna  
[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ditta Caseificio Valsamoggia s.a.s., sito in Comune di Valsamoggia, Via Di Vagno n. 1, loc. Monteveglio (Suap n. 104/2015) - Trasmissione parere di competenza.**

**Vista** la documentazione, pervenuta al prot. n. 4586/2015, la successiva comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dalla Città Metropolitana di Bologna e pervenuta al prot. n. 6808/2015;

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice urbanistica**

il fabbricato di pertinenza dell'impianto produttivo in oggetto è insediato all'interno del sub-ambito consolidato produttivo sovracomunale di Monteveglio - APS.c;

**b) la matrice scarichi**

è pervenuto il parere Hera del 19/06/2015 prot. n. 29764, favorevole allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni ivi contenute;

**c) la matrice rumore**

non è stata presentata documentazione relativa al rilascio del nulla osta in materia di impatto acustico; valutato comunque che secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, l'insediamento produttivo, rientra nella Classe V "Aree prevalentemente industriali";

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

**parere favorevole**

al rilascio dell'autorizzazione Unica Ambientale, relativa all'impianto denominato ditta Caseificio Valsamoggia s.a.s., sito in Comune di Valsamoggia, Via Di Vagno n. 1, loc. Monteveglio (Suap n. 104/2015), condizionato alle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. sono ammesse nella pubblica fognatura afferente al depuratore Intercomunale di Bazzano le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali originate dall'attività di lavorazione latte (caseificio);



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

2. le acque reflue di natura industriale dovranno subire idoneo trattamento depurativo in grado di consentire il raggiungimento e il rispetto dei valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
3. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
4. il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue di natura industriale dovrà consentire il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
5. le acque reflue di origine meteorica dovranno essere recapitate in corpo idrico di superficie, scolo Cassola, nel rispetto delle prescrizioni del Soggetto competente Città Metropolitana di Bologna;
6. tutti i rifiuti e i reflui liquidi originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
7. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
8. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
9. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
10. la Ditta è obbligata a stipulare con l'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
11. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
12. Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione esaminata. Ogni modificazione apportata o che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.
13. i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Aree prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA QUALITA'  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

*Dott. Andrea Diolaiti*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CASEIFICIO VALSAMOGGIA S.A.S.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

Visto il parere con prescrizioni del Comune di Valsamoggia (P.G. n. 36131 del 15/07/2015) con la quale ha valutato anche la matrice impatto acustico secondo quanto previsto nella classificazione acustica adottata per il territorio comunale, evidenziando che l'insediamento produttivo rientra nella Classe V "Aree prevalentemente industriali".

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. Si applica la seguente prescrizione impartita dal Comune di Valsamoggia (punto 13 del parere P.G. n. 36131 del 15/07/2015 già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale): "I livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Aree prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico".
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 35972/2016

Documento redatto in data 19/04/2017

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**